



FONDATA NEL 1863

MEDAGLIA D'ORO E COLLARE D'ORO AL MERITO SPORTIVO

REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CERIA

STATUTO SOCIALE

ANNO 2023 (BOZZA STATUTO DA SOTTOPORRE AD ASSEMBLEA)

In Blu – revisioni per allineamento alle disposizioni del nuovo ordinamento sportivo

In bruno – revisioni per allineamento alle disposizioni del codice civile ed indicazioni FIC e CONI

In verde – revisioni migliorative, di adeguamento alle prassi esistenti, correzione refusi

In nero : testo in vigore

~~Barrate~~ : testo in vigore superato da nuove disposizioni

REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CERA

STATUTO SOCIALE

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – La Reale Società Canottieri “Cerea” (in seguito definita “Società”), fondata nel 1863, è una associazione sportiva dilettantistica senza scopi di lucro, **affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (d’ora in poi FIC) ed iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

Essa è di durata illimitata, ed ha per fine **,in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ed in particolare** l’esercizio del canottaggio a scopo agonistico e di diporto, l’insegnamento l’educazione e la promozione dello sport remiero agonistico tra dilettanti, nonché quello di costituire un luogo ed un ambiente di gradevole diletto e riposo per i Soci.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

Inoltre ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché allo statuto e al regolamento della FIC, **nonché di accettare i provvedimenti disciplinari emessi dagli enti e dagli organismi affilianti. La società si impegna altresì ad adeguarsi alle disposizioni emanate in tema di tutela dei minori, per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.**

L’associazione può inoltre esercitare, **in via secondaria e strumentale rispetto all’oggetto principale attività diverse nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.**

La sede della Società è in Torino, sulla riva sinistra del Po, in Viale Virgilio n. 61, a ridosso del Castello del Valentino.

Art. 2 – Le carte costituzionali della Società sono: lo Statuto, che contiene le disposizioni fondamentali del sodalizio, ed il Regolamento, che raccoglie le norme **di importanza minore attuative.**

CAPO II - SOCI

Art. 3 – I Soci si dividono in:

- a) Ordinari;
 - b) benemeriti;
 - c) **benemeriti sportivi;**
- a) **SOCI ORDINARI** – Sono le persone di età superiore ai 18 anni, che sono state accettate dalla apposita Commissione Accettazione Soci. Eccezionalmente possono essere compresi in tale categoria le persone con età inferiore ai 18 anni, quando già è socio un congiunto o quando ricorrono motivi particolari, espressamente valutati dalla Commissione Accettazione Soci.
 - b) **SOCI BENEMERITI** – Sono le persone che da almeno quarant’anni **consecutivi** appartengono alla Società **ed hanno ricoperto una carica sociale per almeno un intero mandato o coloro che, per meriti speciali, si sono resi degni di tale qualifica** . Per diritto acquisito non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di benemerito è proclamata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci.
 - c) **SOCI BENEMERITI SPORTIVI** - **Sono coloro che, proclamati a fine carriera agonistica dall’Assemblea benemeriti sportivi, chiedono di diventare soci. Sono esentati dal pagamento della quota sociale per i primi 5 anni di associazione.**

I soci ordinari di età minore ~~non hanno diritto di voto~~ e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 4 – La determinazione del numero dei soci è rimessa al Consiglio Direttivo: esso sarà peraltro proporzionale alla capienza dei locali, alla disponibilità del materiale e alla necessità del bilancio.

CAPO III - ATLETI

Art. 5 – Gli atleti sono **tesserati** ~~coloro~~ che, per particolari attitudini fisiche, sono ammessi dal Consiglio Direttivo, sentita la Direzione Sportiva e con parere favorevole di un sanitario, all'esercizio del remo ed all'inserimento in equipaggi destinati agli incontri agonistici. Il loro impegno è annuale, ma possono essere allontanati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, su proposta della Direzione Sportiva, in caso di mancanza di attitudine o per motivi disciplinari, osservando l'art. 11.

~~A titolo di rimborso per l'uso delle attrezzature ginnico sportive essi corrispondono un importo la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora siano dichiarati "meritevoli" dalla Direzione Sportiva, vengono esonerati dal pagamento del suddetto corrispettivo.~~

In seguito a regolare domanda possono passare a far parte dei soci ordinari, sempre previa accettazione da parte dell'apposita Commissione

Gli atleti che hanno conseguito meriti sportivi eccezionali, a fine carriera agonistica, su proposta congiunta del Consiglio Direttivo e della Direzione Sportiva possono esser proclamati benemeriti sportivi dall'Assemblea. La benemerenzza sportiva è un riconoscimento da parte della società dei meriti sportivi straordinari conseguiti durante la carriera agonistica e non presuppone automaticamente l'associazione, che deve esser richiesta dall'interessato.

I criteri per il conferimento della benemerenzza sportiva sono indicati in apposito Regolamento.

~~Per i giovani di età minore devono accompagnare~~ **la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà responsabilità genitoriale**, che dovrà anche dichiarare di impegnarsi nel pagamento del corrispettivo e di esonerare la società da ogni responsabilità nei riguardi del minore¹.

~~Gli atleti non sono eleggibili, né hanno diritto di voto in assemblea.²~~

CAPO IV - ACCETTAZIONE DEI SOCI

Art. 6 – L'accettazione dei Soci è compiuta nel modo seguente: le persone che desiderano far parte della Società devono presentare domanda mediante apposito modulo alla Direzione. La domanda deve essere controfirmata da due Soci presentatori che abbiano almeno due anni di permanenza nella Società.

Delle domande di ammissione a socio deve essere subito data comunicazione ai soci mediante pubblicazione per **un mese 15 giorni in bacheca societaria all'albo sociale e/o diffusione a mezzo e-mail.** Tale domanda viene esaminata dalla Commissione Accettazione e Disciplina decorsi almeno **1 mese 15 giorni dalla pubblicizzazione³ dall'affissione all'albo;** la Commissione delibera sulla domanda con le modalità indicate nel successivo articolo e comunica l'esito al Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha il diritto ed il dovere di segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo o alla Commissione Accettazione, per iscritto o verbalmente, gli eventuali motivi di indegnità per l'ammissione a socio di un richiedente e, previa comunicazione al Segretario, potrà intervenire alla adunanza della Commissione di Accettazione e Disciplina, al solo fine di esporre le proprie obiezioni.

Art. 7 – La Commissione di Accettazione e Disciplina è composta da ~~5~~ **3⁴** membri non facenti parte del Consiglio Direttivo, i quali vengono nominati dall'Assemblea Generale ogni biennio, all'atto del rinnovo delle cariche, scelti fra i soci aventi almeno tre anni di appartenenza alla Società.

La Commissione è presieduta dal membro eletto avente maggiore anzianità nella Società. Il verbale è compilato dal Presidente e sottoscritto dai membri partecipanti.

1 [La dichiarazione di scarico di responsabilità per la Società è in realtà inutile perché giuridicamente inutilizzabile]

2 [ovvio, se sono tesserati e non soci]

³ Allineamento alle prassi già in essere a partire dal periodo Covid

⁴ Viene osservato che si tratta di un numero relativamente elevato di membri rispetto ad altri organi sociali con conseguenti complessità nel riunirsi e decidere. In tal modo si snellirebbero le procedure

La commissione verrà adunata dal proprio Presidente ogni volta che occorrerà e delibererà con la presenza di almeno tre componenti.

La domanda a socio che non ha raccolto l'unanimità dei voti si intende respinta.

La decisione della Commissione sulla domanda è comunicata al richiedente in via privata, e in caso favorevole ai Soci mediante pubblicazione all'Albo Sociale.

I componenti la Commissione sono tenuti al segreto sullo svolgimento e su quanto detto nelle adunanze.

~~Il Diniego deve esser sinteticamente motivato. Nessuna informazione, spiegazione o chiarimento deve essere dato in merito a deliberazioni contrarie all'accettazione delle domande.~~⁵

CAPO V - QUOTA SOCIALE

Art. 8 – Il socio ha il dovere morale e giuridico di pagare regolarmente la quota associativa annuale.

L'entità della quota associativa ordinaria, di quella di "Buon Ingresso" dovuta da chi è ammesso per la prima volta a far parte della società, di quelle per i giovani (cioè i soci fino a 26 anni), per i cadetti (cioè i soci tra i 27 e i 31 anni), per gli "overseas" viene stabilita annualmente dalla assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. In difetto di nuove decisioni continua ad avere effetto la deliberazione precedente.

Il socio ha diritto di presentare le dimissioni entro 15 giorni dalla delibera assembleare che ha stabilito un aumento della quota. Queste dimissioni sono subordinate alle disposizioni statutarie.

Dal versamento del "Buon Ingresso" sono esentati gli ex atleti della Cerea, i parenti di soci (ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge o convivente more-uxorio⁶), chi diviene socio prima del 27° anno.

Il riferimento per determinare l'età, ai fini della quota sociale e del "Buon Ingresso", è l'anno solare.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, quando gravi provate esigenze lo richiedano, di imporre una quota supplementare straordinaria ed una sola volta durante l'anno, non superiore alla metà della quota ordinaria. Il Consiglio Direttivo può prevedere una penale per i pagamenti ritardati rispetto alla scadenza fissata dalla assemblea. Superato il termine o venuta meno anche quest'ultima facoltà, il socio si considera moroso. Nei suoi confronti il Consiglio Direttivo può deliberare l'azione legale per il recupero delle quote non versate e procede all'espulsione del socio.

La quota sociale è di proprietà esclusiva del socio, non è rimborsabile, non è trasmissibile a terzi e non è rivalutabile.

CAPO VI - DECADENZA DA SOCIO - ASPETTATIVA

Art 9 – La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- espulsione causa morosità;
- radiazione causa indegnità;

Dimissioni - Il socio deve comunicare le dimissioni con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Presidente entro il 30 novembre dell'anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le dimissioni non possono essere accettate nel caso e fino a quando la società si trovi in passività, salvo che il socio non dichiari formalmente di essere solidale con gli altri soci delle passività risultanti alla chiusura del consuntivo dell'anno finanziario, che avrà termine dopo le dimissioni.

Non possono essere altresì accettate finché non siano risolti i debiti per contribuzioni arretrate.

Rimangono a favore del socio dimissionario gli eventuali crediti personali verso la società.

⁵ [nota : Questa disposizione potrebbe prestare il fianco ad alcune critiche perché il diniego non motivato non permette di capire se l'esclusione è basata su motivi discriminato: occorre una motivazione, sia pure sintetica, per il diniego dell'accettazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione.]

⁶ Chiarimento lessicale considerato che dal 2013 le signore possono diventare socie

Decesso - Nei riguardi del socio deceduto l'adesione alla società termina nel giorno del decesso. Gli eredi non hanno diritto a rimborso di quote e conservano solo il diritto ai crediti personali, aventi forma legale, del deceduto verso la società.

Espulsione per morosità - Il Consiglio Direttivo è competente a decidere l'espulsione del socio moroso che deve comunque soddisfare ogni debito arretrato e maturato fino a quella data.

Tale provvedimento deve essere reso noto mediante affissione nell'albo sociale.

Radiazione per indegnità – Il socio, a qualunque categoria appartenga, che commette azioni tali da compromettere gravemente l'ordine, la reputazione o il decoro della società, al suo interno o al suo esterno, è passibile di radiazione. Tale misura è decisa dalla Commissione Accettazione e Disciplina con provvedimento ricorribile alla Commissione Disciplinare di Appello secondo le modalità dell'art. 11.

Il socio radiato è considerato dimissionario per quanto riguarda i rapporti economici e finanziari verso la società.

Il socio che preveda di non poter frequentare la società potrà chiedere al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno, di essere messo in aspettativa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo: il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, valutati i motivi esposti dal socio, potrà acconsentire a tale richiesta. In tal caso il socio sarà tenuto esclusivamente a corrispondere un importo pari ad un decimo della quota sociale **ordinaria**⁷.

Il periodo di aspettativa non viene considerato come anzianità di socio.

CAPO VII - CONTROVERSIE TRA SOCI E SANZIONI

Art. 10 – Le controversie che sorgessero tra soci per questioni personali, in qualsiasi modo, anche indirettamente riguardanti la Società, saranno risolte in modo amichevole ma definitivo, da un Collegio di Arbitri. Questo è formato da un Presidente, scelto a sorte fra i soci benemeriti non per meriti speciali, e da due rappresentanti le parti, scelti, uno per ciascuno, fra i soci. È potere e facoltà del Collegio di Arbitri interrogare le parti e compiere tutti gli atti di istruttoria che riterrà utili, senza vincoli procedurali. La decisione del Collegio di Arbitri verrà comunicata, per cura del Segretario della Società, alle parti, con invito a dare, per iscritto, cenno di accettazione. Il Socio che non avrà comunicato, entro 15 giorni dal giorno della comunicazione, la propria adesione alla stessa, sarà considerato di pieno diritto, dimissionario, e radiato dall'elenco dei soci, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Art. 11 – La Commissione Accettazione e Disciplina decide l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari a carico del socio che abbia compiuto azioni riprovevoli o contrarie allo Statuto o al Regolamento:

- avvertimento;
- censura;
- sospensione per periodo non superiore a mesi due;
- radiazione per indegnità (art. 9);

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati mediante ~~affissione nell'albo sociale~~ **pubblicazione sull'area riservata del sito**⁸ e comunicati a mezzo di lettera raccomandata al socio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della decisione è previsto l'appello che nella sola ipotesi di radiazione non sospende l'efficacia del provvedimento.

Sull'appello decide la Commissione Disciplinare di Appello, composta da tre soci e nominata dalla Assemblea secondo l'art. 20.

Le sanzioni disciplinari a carico degli atleti sono decise dal Consiglio Direttivo, salva la radiazione che viene decisa dalla Commissione Accettazione e Disciplina.

⁷ Già è così di prassi ma vale la precisazione

⁸ Il contenuto dei provvedimenti disciplinari non deve essere accessibile ai non soci

CAPO VIII - DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 12 – La società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, due Vicepresidenti (dei quali uno vicario)⁹, quattro Consiglieri tutti eletti a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria dei soci entro il mese di febbraio di ciascun biennio. Essi assumono immediatamente le funzioni, ricevendo le consegne dal Consiglio uscente che è impegnato a collaborare per un mese ulteriore con il nuovo Consiglio eletto.

Art. 13 – Le elezioni per le cariche sociali vengono fatte con il sistema delle schede segrete. Tutti i soci sono eleggibili, purché maggiorenni e soci da almeno due anni ed in regola con le quote sociali. Il socio votante deve indicare nella scheda un nominativo per la carica di Presidente e sei nominativi per la carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del mandato viene a mancare, per qualsiasi ragione, un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare il primo dei non eletti, e così via qualora vengano a mancare altri Consiglieri. Se viene meno, per qualsiasi ragione, il Presidente, ovvero la maggioranza dei Consiglieri eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda entro tre mesi alla sostituzione dei mancanti.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi o che sono stati assoggettati da parte del CONI e del CIP o di una Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi non superiori ad un anno.

Art. 15 – I Soci eletti ad una carica sociale, con il solo fatto dell'accettazione di essa, si intendono impegnati moralmente e materialmente al miglior svolgimento dell'incarico ricevuto, con le conseguenti responsabilità che ne derivano.

~~In quanto amministratori della società è fatto loro divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina~~

I soci che ricoprono cariche sociali non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal CIP.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo provvede sotto la responsabilità collettiva ed individuale dei suoi membri, alla buona e retta amministrazione della Società, in tutte le sue parti (morale, economica, sportiva); risponde di fronte all'Assemblea dei Soci della diligente esecuzione delle deliberazioni di essa; cura l'educazione e la promozione dello sport remiero tra dilettanti ed il benessere dei Soci, nell'ambito sociale, in modo da rendere utile e piacevole l'appartenenza alla società.

Il Consiglio Direttivo può nominare consulenti, manager e collaboratori anche esterni, commissioni consultive o di studio, composte da soci e/o non soci, determinandone compiti, poteri, spesa e durata, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo. I consiglieri, con l'approvazione del Consiglio, possono avvalersi della collaborazione di uno o più soci per il disimpegno delle loro mansioni.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rapporti di reciprocità con altre società, di assumere e concedere gestioni e concessioni afferenti agli scopi istitutivi della società, di organizzare competizioni sportive aperte alla partecipazione anche di terzi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere i Regolamenti che stabiliscono la disciplina dell'uso dei locali, degli impianti sportivi e del materiale sportivo, il funzionamento e l'uso dei vari servizi, l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si incarica di informare tempestivamente i soci delle decisioni assunte.

⁹ Occorre che il Consiglio direttivo al suo interno designi il vice-presidente che interviene prioritariamente in caso di impedimento del Presidente

Art. 17 – Il Presidente rappresenta legalmente la Società, indice e presiede le adunanze dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo; ha la direzione e la sorveglianza di tutti i rami della gestione sociale, risponde all'Assemblea del buono e regolare andamento del Sodalizio.

I Vicepresidenti, **in primis il Vicepresidente vicario**, sostituiscono il Presidente in caso di temporanea assenza e quando sono appositamente delegati. Assolvono inoltre gli speciali incarichi che il Presidente loro affida.

Il Segretario ha la cura della corrispondenza, dei documenti e dell'archivio della Società. Compila i verbali delle adunanze dei Soci e delle altre Commissioni e si occupa di tutte le faccende inerenti alla vita d'ufficio della Società.

Il Tesoriere esige le quote sociali, rilasciandone quietanza; paga le note e le spese, risponde della gestione al Consiglio Direttivo, in qualunque momento venga richiesto, ed almeno allo scadere di ciascun trimestre.

Art. 18 – É nominata dal Consiglio Direttivo, la Direzione di Canottaggio, regolandone il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

La Direzione di Canottaggio ha il compito di scegliere formare ed allenare gli equipaggi, di decidere, in accordo con il Consiglio Direttivo, e provvedere tempestivamente, per la partecipazione alle regate.

Per le spese occorrenti si terrà in contatto con il Consiglio Direttivo.

La relazione annuale di questa Direzione verrà presentata al Presidente della Società e da questo comunicata, insieme a quella delle altre attività sociali, all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 19 – L'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali nomina due soci al Collegio dei Revisori dei Conti. I revisori dei Conti rimangono in carica due anni ed hanno l'incarico di vigilare sull'andamento economico della Società, facendo periodiche verifiche della contabilità, ed assicurandosi che lo svolgimento dell'attività finanziaria del Sodalizio sia conforme al bilancio annuale ed alle deliberazioni dell'Assemblea, alla quale riferiscono in sede di bilancio.

Rilevando durante l'annata qualche irregolarità, debbono segnalarla al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

I revisori possono agire collegialmente o singolarmente quando si tratti di particolari verifiche o indagini. Della speciale loro attività stenderanno ogni volta che occorra, ed almeno una volta al termine dell'annata finanziaria, una relazione che verrà presentata al Consiglio Direttivo **ed all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale**¹⁰, ed unita agli atti della Società.

CAPO IX - ADUNANZE SOCIALI

Art. 20 – L'assemblea dei soci è convocata nella sede della Società almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e le relazioni annuali sull'andamento della società;
- nomina il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i membri della Commissione Accettazione e Disciplina e la Commissione Disciplinare di Appello;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della società sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- ~~delibera sulle modifiche al Regolamento¹¹.~~

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera **sullo scioglimento della Società** e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

¹⁰ Il che già avviene ma non è indicato in Statuto

¹¹ la competenza delle norme attuative è del Consiglio Direttivo (vedi art.16). O si tratta di un refuso o più probabilmente ci si riferiva ad un precedente Regolamento allo Statuto non più esistente o con norme integrate in una delle revisioni nello stesso Statuto

Art. 21 – L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto ai soci, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere comunicato **con modalità che ne garantiscano la conoscenza** con un preavviso di dieci giorni, salvo i casi di urgenza, nei quali il preavviso può essere abbreviato fino alla metà.

Non si possono prendere deliberazioni su argomenti non compresi nell’ordine del giorno, fatta eccezione per le questioni personali e per le interpellanze o mozioni riguardanti l’operato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da almeno 15 soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L’Assemblea può essere convocata, oltre che presso la sede sociale, in altro luogo, in provincia di Torino, da indicarsi nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea si potrà altresì svolgere con interventi dislocati in più luoghi, anche all’estero, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno¹²

Art. 22 - L’adunanza di prima convocazione sarà valida, quando intervenga la metà più uno dei soci effettivi. Trascorsa un’ora dopo quella fissata per la convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, l’adunanza si intenderà riunita in seconda convocazione. Questa sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 23 – Possono intervenire in assemblea i soci in regola con le contribuzioni sociali. È facoltà dei soci, impediti di intervenire ad una adunanza di farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega datata e sottoscritta per disteso in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio interveniente alle adunanze potrà avere o fruire di una sola delega.

Per i soci minorenni il voto sarà esercitato a mezzo dell’esercente la responsabilità genitoriale¹³

I soci non in regola con le quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea non possono esercitare il diritto di voto.

Art. 24 – L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, tenendo conto che nel numero dei votanti vanno compresi gli astenuti e le schede nulle. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo quanto previsto dall’art 27.

Le votazioni si fanno: per acclamazione, nel caso di manifesta unanimità, ovvero per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Quest’ultimo modo di votazione è obbligatorio **per l’elezione delle cariche sociali o** quando sia richiesto anche da un solo socio.

Art. 25 – Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

CAPO X - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 26 – Il patrimonio sociale è costituito da tutto il materiale nautico e dalle relative attrezzature ed accessori, dai mobili, arredamenti e suppellettili di spettanza della società, nonché dalle attività economiche e finanziarie esistenti a suo favore.

¹² Occorre precisare le regole essenziali delle nuove modalità di convocazione e svolgimento assemblea (ampiamente utilizzate a partire dal periodo Covid) anche al fine di garantire democraticità e parità di diritti tra i soci

¹³ poiché sono previsti all’art. 5 i soci minorenni, deve essere anche previsto il loro diritto di voto a mezzo dell’esercente la responsabilità genitoriale. Il principio è ormai indiscutibile, soprattutto per l’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, richiamo la pronuncia di legittimità (Cass. civ. n. 23228/2017) e la Nota del Min. Lav. Pol. Soc. n. 1309/2018,

Il patrimonio sociale non è per alcun motivo divisibile tra i soci o disponibile da parte del socio. Parimenti è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto¹⁴. ~~non sono divisibili o distribuibili tra i soci eventuali proventi o utili.~~

Il rendiconto economico e finanziario della gestione annuale e la relazione dei revisori devono essere depositati nella sede Sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria.

I Soci hanno altresì diritto di ottenere, facendone domanda scritta, quelle informazioni sulle quali il Consiglio Direttivo non ritenga necessario mantenere la riservatezza.

I rendiconti devono essere depositati presso la sede, dopo la loro approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione.

CAPO XI - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 27 – Lo scioglimento della Società deve essere deliberato in adunanza con l'intervento di due terzi dei Soci e con la maggioranza dei due terzi dei presenti ~~dei tre quarti degli associati~~¹⁵.

Quando, per mancanza tale numero di intervenuti, o quando non fosse raggiunta tale maggioranza di votazione e si dovesse convocare una nuova assemblea, ciò avverrà coll'intervallo almeno di 15 giorni dalla precedente, e mediante nuovo avviso, specificatamente indicante lo scopo dell'Assemblea stessa. Nell'adunanza nella quale viene deliberato lo scioglimento, viene anche conferito l'incarico di liquidazione al Consiglio Direttivo in carica, oppure – ove l'Assemblea espressamente lo deliberi – si provvede alla nomina di uno o più Liquidatori. L'Ente liquidatore procederà nel più breve termine possibile, all'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni sociali ed alla formalizzazione del saldo dell'eventuale liquidità, soddisfatti prioritariamente tutti i debiti e gli impegni di spesa assunti dalla Società. Ciò fatto cederà ogni bene sociale- qualsiasi sia l'entità, la natura o la consistenza del medesimo- ai fini sportivi¹⁶ e pertanto ad altra associazione che per proprio fine abbia simili finalità, così come previsto dall'art. 1 dello Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Tale Associazione sarà individuata dall'Assemblea nel corso della riunione tenuta per deliberare lo scioglimento della Società; in mancanza della decisione assembleare, sarà direttamente l'Ente Liquidatore ad individuare l'Associazione destinataria dei beni. Ove possibile, sarà tenuta un'ultima adunanza dei soci, per l'approvazione dell'avvenuta liquidazione della Società.

CAPO XII - BANDIERA - GUIDONE - DISTINTIVO - DIVISA

Art. 28 – La bandiera sociale è rettangolare, nella proporzione di due a tre, divisa secondo il lato più lungo in due campi uguali, bianco quello superiore, blu celeste quello inferiore.

La croce ad angolo retto e quella obliqua detta di S. Andrea, ambedue bianche, si incrociano su un fondo rosso formante un rettangolo, che è inquadrato nell'angolo superiore del campo bianco, che si attacca all'asta della bandiera.

Questo rettangolo, nel lato orizzontale, equivalente ad un terzo del lato, pure orizzontale del campo bianco, e nel lato verticale è uguale ai due terzi del lato, pure verticale del campo bianco.

La larghezza dell'asta della croce ad angolo retto corrisponde ad 1/8 del lato orizzontale del rettangolo rosso, ed è il doppio di quello della croce obliqua.

Nel centro dell'incrocio delle due croci è ricamata in giallo oro la parola "CEREA".

Art. 29 – Il guidone è formato da un triangolo isoscele, la cui base che si unisce all'asta, misura i 2/3 della lunghezza, esso è diviso orizzontalmente e per la sua lunghezza, in due campi uguali, bianco quello superiore, blu-celeste quello inferiore; al centro compare la stella d'oro a cinque punte.

¹⁴ (cfr. art. 8 co. 2 D.Lgs. 36/2021)

¹⁵ Allineamento alla normativa vigente

¹⁶ (art. 7 co. 1 lett. h Decreto 36)

Art. 30 – Il distintivo di metallo da portarsi all’occhiello della giubba, è costituito da un anello piatto, in forma ovale smaltato in blu scuro, con la scritta in oro “R. Società Canottieri “Cerea””, sormontato dalla corona reale.

Sopra l’anello ed in rilievo s’incrociano, pure in oro, due remi con il timone, i quali portano uno stemma dai colori sociali in smalto bianco e blu - celeste, al cui centro compare la stella d’oro a cinque punte.

Un disegno rappresentante questo distintivo, in colore blu-celeste, è impresso sulla carta da lettere, in uso per la corrispondenza della Società.

Art. 31 – Le divise sono di parata, ordinaria o di fatica.

La divisa di parata consiste in una giacca di panno blu marina con sei bottoni dorati accoppiati e lo stemma sociale ricamato sul lato sinistro; i calzoni e la gonna sono di panno grigio per l’inverno e di tela bianca o grigia per l’estate; la cravatta e il foulard sono di colore blu marina a strisce grigio e celeste appaiate: nel campo blu è ricamato lo stemma sociale. Le scarpe sono nere.

Nelle occasioni in cui è necessario o opportuno indossare la divisa sociale, in luogo della divisa di parata è consentito indossare la divisa ordinaria che prevede giacca blu scura ad un petto e cravatta o foulard sociale.

In occasione della festa estiva, di regola nel mese di luglio di ogni anno, in luogo della divisa di parata o della divisa ordinaria è consentito l’utilizzo della polo con lo stemma della società.

La divisa di fatica è formata da una canottiera a strisce bianche e blu celeste, la cui incollatura, fino all’altezza delle spalle, è bianca, secondo il modello depositato in segreteria e presso la Federazione. I calzoni corti sono azzurri e sopra il ginocchio.

Presso la Direzione sono depositati i modelli del guidone, del distintivo e dello stemma sociale vigenti.

CAPO XIII - VARIE

Il presente Statuto, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci [del ... novembre 2023](#), entra in vigore [immediatamente](#) ed abroga qualunque altro Statuto precedente.